

CORONAVIRUS

CHI PUO' CONTINUARE A FORNIRE SERVIZIO AL PAESE?

Una lettura critica per aiutare il settore nell'interpretazione del DPCM 22 marzo 2020 e delle Decretazioni regionali

NA_006/2020

Con il DPCM del 22 marzo 2020, molti frigoristi si stanno interrogando riguardo alla possibilità di poter svolgere quelle attività che, nella visione quotidiana degli stessi, risultano sicuramente "essenziali" per garantire quei servizi che il Decreto su citato stesso intende garantire.

All'allegato 1, il DPCM statuisce una serie di codici Ateco che identificano le attività o gruppi di attività che, dopo il confronto con le parti sociali, sono risultate sicuramente importanti e autorizzate direttamente ai fini dell'esercizio limitato delle funzioni del Paese, così come indicato dal premier Conte.

Tra questi rientrano due famiglie di codici sicuramente di interesse per la categoria, che sono:

- **33 "Riparazione, manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature"**
- **43.2 "Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di installazione e costruzione"**

E per la filiera:

- **20 "fabbricazione di prodotti chimici"**

Molte delle "nostre" aziende, infatti, ricadono nei codici 33.12.40 «Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione» e 43.22.01 «Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione».

Al gruppo dei codici 20, fanno riferimento alcuni produttori e rivenditori di gas refrigeranti e gas tecnici.

Ma, inverso, ciò non le esaurisce tutte. Molte aziende nascono come costruttori, 28.25.00 «Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi».

Si pone poi la questione delle forniture: le aziende distributrici di materiale frigorifero ed elettrico, idraulico e per la climatizzazione in genere, fanno riferimento ai codici Ateco del commercio, quali, ad esempio, il 46.69.99 «Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione», oppure al 46.74.2 «Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento», o il 46.75.02 «Commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria» o anche al 47.52.1 «Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico».

Insomma, la domanda che si è posta è: possiamo come categoria continuare a presidiare almeno le urgenze (manutenzione straordinaria) per contribuire al superamento del periodo di forte stress nazionale determinato da CoronaVirus alla luce delle disposizioni di Legge in essere?

Abbiamo visto che, una prima risposta, per alcune aziende direttamente impegnate presso supermercati, ospedali, farmacie e impianti delle filiere alimentari, farmaceutiche e della zootecnia risiede nella presenza diretta dei loro codici Ateco nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020 (art. 1 punto (d): "[...] restano sempre

consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1 [...]), salvo il fatto che, in questo caso, occorre fare **“comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”**; questa è decisamente una complicazione eccessiva che Assofrigoristi suggerisce di evitare. Il Prefetto, infatti, potrebbe sospendere l'attività qualora ritenesse non sussistere le condizioni di cui alla dichiarazione. Ma, fino a quel momento l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.

In secondo luogo, con riferimento al punto (e) dell'Art. 1 del DPCM, il richiamo alla L. 146/90 (“sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146”) ci indica chiaramente all'art. 1 che “i servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza,[...]” sono inclusi, e, meglio specificato all'art. 2 (a), **sono addirittura considerate “indispensabili” le attività per “la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”**.

In terzo luogo, sempre all'art. 1 del DPCM ma al punto (f), è scritto che **“e' sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”**. E' in questo senso, esteso, che si inseriscono le attività che non si fossero ancora riconosciute nelle precedenti fattispecie.

Analizzando il concetto di “filiera”, si ritrovano tutti gli elementi in grado di determinare con certezza le aziende che possono svolgere, in questo periodo delicato, il loro lavoro senza problemi.

Da Wikipedia: **“Con filiera (agro-alimentare, industriale, tecnologica) si intende l'insieme articolato (anche detto “rete” o “sistema”) che comprende le principali attività (ed i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto finito; in senso più stretto, si intende l'insieme delle aziende che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto.”**

Un elemento che potrà aiutare a far giurisprudenza, nel caso di bisogno, sarà – per un settore specifico – lo standard ISO 22000: “Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare”. Lo standard è basato sui principi dell'HACCP definiti dal Codex Alimentarius, ed è allineato con i precedenti ISO 9000 e ISO 14000. Può essere adottato da tutti gli operatori della filiera alimentare, non solo direttamente coinvolti nel processo di produzione degli alimenti, ma anche indirettamente coinvolti (es. produttori di imballaggi, servizi di pulizia e derattizzazione, ecc.). Ogni singolo anello nella catena di produzione è responsabile dell'applicazione dello standard, che non è volto alla certificazione dell'intera filiera. Sebbene non sia obbligatorio, questo standard si pone come punto di riferimento per gli operatori per l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di igiene e sicurezza alimentare, e, nel nostro caso, permette – in questa specifica filiera – di definire con chiarezza – tutte le aziende coinvolte ai fini del raggiungimento dello scopo principe: la sicurezza alimentare.

E' chiaro che un “frigorista costruttore” 28.25, che opera anche nella manutenzione, per poter svolgere il suo lavoro deve approvvigionare i componenti principali (se indisponibili) dell'impianto, e questi devono potersi trovare sul mercato, attraverso produttori e distributori

In ultimo, per quello che riguarda i provvedimenti regionali, il riferimento è sempre rispetto a “comprovate esigenze lavorative”, per le quali possiamo attingere a quanto già indicato.

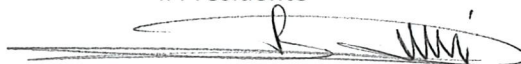


Dunque, tornando al principio, **sicuramente i codici Ateco indicati in allegato 1 al DPCM possono operare, ma anche tutti quelli che sono funzionali al raggiungimento degli scopi di cui al DPCM stesso, indicati direttamente, per interpolazione dell'articolato decretale e per estrapolazione utile al conseguimento degli obiettivi primari del decreto.**

In caso di contestazioni, Assofrigoristi si farà parte attiva nel supporto alle aziende Socie partecipando in qualità di CTP all'eventuale procedimento avverso l'Impresa per la definizione delle questioni tecnico normative relative alla definizione del concetto di filiera, di abilitazione, di certificazione dell'attività e delle competenze.

N.B. Gli spostamenti e le attività devono essere garantite a fronte della tutela della salute personale del personale dipendente e nel rispetto dell'art. 3 comma 3 "Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali."

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned below the text "Il Presidente".

Rif.

- DPCM 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- DPCM 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»
- DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020»
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
- LEGGE 12 giugno 1990, n. 146 Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
- ISO 22000 "Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare"

